Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 147 – 18 MAGGIO 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **PREVIDENZA**

OK AL DIFFERIMENTO DELLA PRIMA RATA IVS 2020 PER I SOCI

RIFERIMENTI

- **Art. 18, DL n. 23/2020**
- **Messaggio INPS 24.4.2020, n. 1754**
- **Circolare INPS 16.5.2020, n. 59**

IN SINTESI

Sul filo di lana l'INPS ha confermato che, oltre alle ditte individuali / imprese familiari, anche i soci di società possono usufruire del differimento al 30.6.2020 del versamento della prima rata 2020 dei contributi IVS, in scadenza il 18.5.2020.

Per poter usufruire del differimento da parte dei soci la verifica della riduzione del fatturato del periodo aprile 2020 – aprile 2019 deve essere effettuata con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS artigiani-commercianti (ciò anche per il soggetto possessore di una pluralità di partecipazioni societarie).

Merita evidenziare che nel c.d. "Decreto Rilancio", di prossima pubblicazione sulla G.U., è previsto l'ulteriore differimento del termine di versamento al 16.9.2020.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Recentemente l'INPS, in prossimità della scadenza, con la Circolare 16.5.2020, n. 59 ("preannunciata" nell'ambito del Messaggio 24.4.2020, n. 1754) è intervenuto a fornire chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti contributivi riconosciuta dall'art. 18, DL n. 23/2020:

- a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (se ricavi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi 2019 sono superiori a € 50 milioni):
  - nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
  - nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

NB I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30.6.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate di pari importo, senza sanzioni ed interessi, a decorrere dal 30.6.2020.

OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE

Come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E con riguardo ai versamenti tributari, anche l'INPS nella Circolare n. 59 in esame evidenzia che il requisito della **riduzione del fatturato opera distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile** "*potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese*".

NB La sospensione opera anche con riferimento ai **versamenti relativi a piani di rateazione** concessi dall'Istituto, alle note di rettifica nonché agli atti di recupero da accertamento, le cui scadenze ricadono nei mesi di aprile e maggio 2020.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019 non è richiesta la verifica della riduzione del fatturato.

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Relativamente ai contributi IVS dovuti dagli artigiani e commercianti, l'INPS nella Circolare n. 59 in esame precisa che possono beneficiare della sospensione i soggetti titolari di imprese individuali / imprese familiari con riguardo al **versamento in scadenza il 18.5.2020 della prima rata dovuta sul reddito minimale 2020**.

I° rata contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito minimale 2020 → ~~entro il 18.5.2020~~ → entro il 30.6.2020

NB Nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio", in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto il differimento dal 30.6.2020 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti**.

CONTRIBUTI DEI SOCI

L'Istituto, avendo avuto il via libera dal Ministero del Lavoro, nella citata Circolare n. 59 risolve la questione relativa ai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di società, precisando che

*"possono **avvalersi della sospensione** gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti dalla norma, compresi **i soci lavoratori di società**".*

Al fine di poter usufruire della sospensione è necessario **verificare la presenza dei requisiti** relativi alla diminuzione del fatturato / corrispettivi **in capo all'impresa** per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione IVS artigiani e commercianti. Ciò è necessario anche per i soggetti in possesso di più partecipazioni societarie.

Come evidenziato dallo stesso Istituto nel Messaggio 15.5.2020, n. 2015, il beneficio della sospensione si riflette anche sul versamento delle quote associative.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it